



## COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra  
Ufficio del Sindaco

Ordinanza Sindacale n°54

del 17.07.2014

Oggetto: Divieto di campeggio, attendamento e simili su tutte le aree pubbliche, ad uso pubblico del territorio comunale.

### IL SINDACO

**Considerato** che nelle aree pubbliche e ad uso pubblico di tutto il territorio comunale mancano idonei impianti igienico sanitari e attrezzature per permettere il campeggio e l'attendamento con automobili, caravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento;

**Preso atto** che nel territorio comunale non sono appositamente istituite aree pubbliche, attrezzate in modo idoneo, riservate al campeggio e alla sosta temporanea dei citati automezzi;

**Viste**, altresì, le precarie condizioni igienico sanitarie in cui vengono lasciate sovente le aree utilizzate dagli occupanti degli autoveicoli che hanno campeggiato in luoghi non attrezzati;

**Rilevato**, in particolare, che l'occupazione prolungata con tali mezzi delle superfici pubbliche destinate a parcheggio di autoveicoli non consente la loro libera fruibilità da parte dell'utenza;

**Vista** la L.R.N°22 del 14.05.1984 che contempla la definizione e i requisiti minimi delle aree di campeggio;

**Visto** l'art. 185 del vigente Codice della Strada che permette la sosta, ove consentita, sulla sede stradale, delle autocaravan, senza costituire campeggio, attendamento e simili, se l'autoveicolo poggia sul suolo con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo; vieta, inoltre, lo scarico dei residui organici delle acque di scarico al di fuori di appositi impianti smaltimento igienico – sanitario;

**Richiamato**, inoltre, il vigente Regolamento Comunale per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 29 Novembre 2012 il quale dispone che tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico gravati da servitù di pubblico passaggio debbono essere costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso;

**Ritenuto** necessario adottare i necessari provvedimenti tesi ad eliminare il verificarsi di possibili inconvenienti igienico – sanitari in particolare tutelare e garantire la salute pubblica e l'igiene ambientale nonché garantire il decoro e il libero uso degli spazi sia pubblici che privati;

#### Visti:

- ✓ l'art.2 del Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 N.1265;
- ✓ l'art. 50 del D. Lgs. N.267 del 18 Agosto 2000 e s.m.;
- ✓ la Legge 23 Dicembre 1978 n.833;
- ✓ l'art. 7Bis del D .lgs.267 del18.08.2000;
- ✓ l'art. 16 comma 2 della legge 689/81 modificato dall'art. 6 bis della legge24 Luglio 2008 n.125 di conversione del D.L.23 Maggio 2008 n.92;
- ✓ l'art 1164 del Codice della Navigazione rubricato "Inosservanza di norme sui beni pubblici" secondo cui al comma 2° "*chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro*"



## COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra  
Ufficio del Sindaco

### Richiamate:

- l'Ordinanza Sindacale N. 52 del 12.07.2002 inerente "Regolamentazione Attività Nelle Spiagge e Lungo il Litorale";
- la Determinazione prot. 22697 Rep. N. 1304 del 13 Giugno 2014 - Ordinanza Balneare 2014 "Disciplina delle attività esercitabili sul Demanio Marittimo";
- il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- Lo Statuto Comunale;

*per tutto quanto sopra esposto*

### ORDINA

A. Il divieto permanente di campeggio, attendamento e simili attività su tutte le aree pubbliche, e ad uso pubblico del territorio comunale di Tortoli, mediante l'utilizzo di tende, automobili, caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione, che appoggino sul suolo, oltre che con le ruote, con altre attrezzature di campeggio o attendamento ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo (art.185 Codice della Strada);

B. il divieto di sosta permanente di roulotte, autocaravan e simili, in condizioni di accampamento, al di fuori di campeggi e di aree appositamente attrezzate è altresì in vigore nelle località di seguito elencate:

- Lido di Orri;
- Loc. "Capannina";
- Frazione di Arbatax / Porto;
- Loc. Scogli Rossi;
- Piazza Rinascita;
- Piazza Mons. Carchero;
- S. Gemiliano.

**1. Sono, conseguentemente, vietati in maniera assoluta:**

- lo scarico di residui organici, di acque chiare e reflui residui su strade e aree pubbliche (**art. 185, c. 4, C.D.S.**);
- l'allacciamento alla rete elettrica;
- l'utilizzo di impianti idrici pubblici;

**2.** si fa presente che ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice della Strada "La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo";



## COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra  
Ufficio del Sindaco

3. le autocaravan e simili e gli autoveicoli devono considerarsi in situazione di campeggio, attendamento e simili, in presenza di circostanze oggettive quali:
- Usa di piedini di stazionamento;
  - Apertura di finestre, porte, gradino o veranda;
  - Posizionamento all'esterno di tavolini, sedie e ombrelloni.

Potrà essere intimato e imposto, per motivi igienici sanitari, con apposito provvedimento sindacale, lo sgombero coattivo delle aree sopra descritte impropriamente occupate, mediante rimozione forzata degli automezzi e delle attrezzature utilizzate in violazione del punto precedente;

### DISPONE

Che siano fatte salve le autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a titolari di spettacoli viaggianti, circhi o analoghe attività.

- I contravventori saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura di €200.00 e di € 300.00 in caso di recidiva;
- fatta salva l'applicazione, se del caso, di eventuali ulteriori sanzioni amministrative e penali, fermo restando l'obbligo, come sanzione accessoria, del ripristino dello stato dei luoghi a carico dei trasgressori.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP. è incaricato dell'apposizione, nel rispetto delle norme prima richiamate, dei segnali stradali previsti dal Reg. emanato con D.P.R. 495/92;

Il Comando di Polizia Locale di Tortoli e tutti gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati di fare rispettare quanto ordinato con il presente provvedimento.

Della presente Ordinanza, che avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione, verrà data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tortoli;

### AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla data della pubblicazione o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 17.07.2014

IL SINDACO  
F.to Dott. *Massimo Cannas*

ES